597316563 07/01/2025 08:31:33

-

COMUNE DI TIONE DI TRENTO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI ALL'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE ALL'INTERNO DEL LUOGO STORICO DEL COMMERCIO DI TIONE E NELL'ABITATO DI SAONE

-

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Tione di Trento, tenuto conto degli strascichi derivati dalla recente crisi economica e considerata la generalizzata difficoltà in cui versano il commercio al dettaglio in sede fissa nonché le attività di servizio, consapevole dell'importanza che rivestono le attività commerciali e di servizio per la comunità locale, nell'ottica della promozione dello sviluppo economico/sociale della comunità, intende incentivare l'apertura di nuove attività commerciali e/o di servizi che si andranno ad insediare in locali dotati di adeguata destinazione urbanistica, non utilizzati a tal fine da almeno tre mesi e ubicati nel luogo storico del commercio all'interno dell'abitato di Tione come definito con Delibera del C.C. del 16.06.2011 e Delibera G.C. del 26.01.2021, ivi compresi i numeri civici delle vie interessate come da planimetria allegata nonché nell'abitato di Saone.
2. L'incentivo consisterà nella concessione del contributo straordinario a fondo perduto per le attività che si insedieranno nel 2025 secondo quanto precisato all'art. 3.
3. Le attività che potranno beneficiare dell'incentivo sono individuate nel successivo articolo 2.
4. E' da intendersi luogo storico del commercio l'area evidenziata nella planimetria allegata al presente regolamento (Allegato 1); per Saone si intende tutto l'abitato.

Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Sono potenziali beneficiari dell'incentivo di cui all'art. 1:
   - tutte le attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari che rientrino nella definizione di esercizio di vicinato con obbligatorietà del registratore di cassa telematico;
   - esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
   - attività artigianali purchè vendano beni/servizi di produzione propria. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammesse le attività di orafo, calzolaio, sarto ecc.;
   - attività di estetica alla persona (acconciatore, estetista);
   - aziende che vendono prodotti agricoli di propria produzione nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile e dal decreto legislativo 18.5.2001 n. 228;
   - attività di interesse pubblico che coinvolgono in qualche modo lo Stato, come ad esempio tabaccai ed edicolanti;
   - attività libero-professionali che comportino iscrizione ad un albo professionale.
2. Sono esclusi dall'ammissione all'incentivo le seguenti attività:

- somministrazione di cibi/bevande attraverso distributori automatici in locali esclusivamente dedicati;
- sale giochi e raccolta scommesse;
- medie e grandi strutture di vendita;
- esercizi di commercio all'ingrosso;
- stazioni di servizio di carburante;
- attività non consentite dal vigente Piano Regolatore Generale;
- attività che derivino da subingresso o da un mero cambio del titolare dell'esercizio oppure da chiusura con nuova apertura da parte dello stesso soggetto di attività già presenti nel luogo storico del commercio di Tione o nell'abitato di Saone.

Sono altresì esclusi dall'ammissione all'incentivo i soggetti che abbiano pendenze tributarie o previdenziali nei confronti del Comune e/o dello Stato.

Art. 3
Entità del contributo e modalità di richiesta

1. La Giunta comunale, provvede all'erogazione degli incentivi a ogni singolo richiedente nella misura di € 2.500,00 per il primo anno (2025) e di € 1.000,00 per il secondo (2026).
2. La domanda di incentivo dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune, mediante apposito modello, entro 6 mesi dalla data di inizio attività secondo le specifiche che saranno dettagliate e approvate in apposito Avviso a firma del Sindaco.

Art. 4
Erogazione del contributo

1. Il contributo relativo alla prima annualità sarà erogato con deliberazione giuntale da assumere entro i 90 giorni successivi alla presentazione della domanda;
2. Il contributo relativo alla seconda annualità, sarà corrisposto previa richiesta da formalizzare entro il 30 settembre 2026, corredata di idonea documentazione comprovante la prosecuzione dell'attività stessa. L'erogazione dell'incentivo sarà effettuata dalla Giunta comunale entro il 31.12.2026.

Art. 5
Norme finali

1. Il contributo non potrà eccedere, sommato ad eventuali altri incentivi nell'arco temporale di tre anni, i limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di stato in Regime de minimis.

-

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 36/2024 dd. 23.12.2024.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNNALE
Dott. Diego Viviani	Ferruccio Salvaterra
firmato digitalmente	*firmato digitalmente*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).